



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Cuneo

Prot. n. 2294-21

MISURE ORGANIZZATIVE E LINEE GUIDA CONSEQUENTI ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 23 LUGLIO N.105/2021

1. Il D.L. 23 luglio 2021 n.105: la proroga delle misure urgenti in materia civile e penale; 2. Le disposizioni prorogate; 3. Le indagini preliminari eseguibili da remoto; 4. Richieste di applicazione di misure cautelari; 5. La disciplina del deposito telematico degli atti da parte dei difensori; 6. Le udienze; 7. L'art. 23 ter legge n.176/2020 sospensione dei termini della prescrizione e della custodia cautelare: proroga di efficacia non prevista; 8. Ulteriori disposizioni del D.L. n.105/2020; 9. L'organizzazione della struttura giudiziaria; 9.1. Magistrati in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario; magistrato genitore di minore degli anni 14, convivente, per cui sia disposta la quarantena; 9.2. Vice Procuratori Onorari; 9.3. V.P.O. in tirocinio; 9.4. Tirocinanti ex art. 73 D.L.21 giugno 2013, n. 69; 10. Struttura organizzativa dell'Ufficio: ridimensionamento del lavoro agile fino al 31 dicembre 2021; 10.1. Misure a tutela del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

Il D.L. 23 luglio 2021 n.105, entrato in vigore il giorno stesso dell'adozione, in ragione del protrarsi della diffusione dell'epidemia da COVID-19, dispone la proroga dello stato di emergenza, al **31 dicembre 2021**:

art.1 (Dichiarazione stato di emergenza nazionale).

"1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021".

L'art.2 prevede la proroga del regime inerente alla suddivisione del territorio in zone rosse, arancioni, gialle e bianche con le relative disposizioni sulle misure di cautela e sulle restrizioni da adottare per contenere la diffusività del contagio.

Le altre disposizioni del D.L. non attengono specificamente ad ulteriori accorgimenti da porre in essere contro l'epidemia rispetto a quelli già da tempo adottati.

Rispetto, pertanto, alle disposizioni del D.L. in esame non devono essere adottate ulteriori misure oltre a quelle già in essere in questo Ufficio, da ultimo con provvedimento emesso in data 8 aprile 2021 che, in buona parte, richiama quanto già disposto con le precedenti previsioni organizzative date nel recentissimo passato (nelle date 20.3.2020, 15.4.2020, 11.5.2020, 1.7.2020, 14.10.2020, 30.10.2020 e 10.11.2020), magari con quelle rimodulazioni necessarie per consentire la continuazione dell'attività giudiziaria, pur sempre coniugandola con l'esigenza di contenere al massimo il rischio di diffusione del contagio conseguente a contatti personali.

Pertanto, mantengono efficacia le misure elaborate per continuare a garantire l'attività dell'Ufficio, per ridurre al minimo le occasioni di contagio provenienti dall'esterno, per garantire la tutela del personale (amministrativo, di polizia giudiziaria) e dei magistrati nei termini di cui all'ultimo provvedimento emesso in materia in data 8 aprile 2021.

Pur non incidendo sulla struttura organizzativa dell'attività dell'Ufficio e dei Magistrati, posto che si limita a disporre la proroga della struttura già in essere a fronte del perdurare dell'emergenza sanitaria, comunque si è ritenuto necessario far precedere all'adozione di questo provvedimento le rituali interlocuzioni con tutti i componenti dell'Ufficio, Magistrati e personale amministrativo, nonché, trasmettendone bozza per eventuali osservazioni, con il Presidente del Tribunale, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo e la Sezione cuneese della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V.Chiusano".

1. Il D.L. 23 luglio 2021 n.105: la proroga delle misure urgenti in materia civile e penale.

L'art. 7 del D.L. è dedicato alle *"Misure urgenti in materia di processo civile e penale"*, disponendo che continuino ad applicarsi fino alla data del **31 dicembre 2021**

"le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi da 1 a 4 e comma 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176" (comma 1).

2. Le disposizioni prorogate.

Le disposizioni di cui all'art.221, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 D.L.19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77) riguardano il processo civile¹.

¹ Art.221:

3. Negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà

Di maggior interesse, ovviamente, **le disposizioni prorogate in materia penale.**

Intanto, l'art.221, c.10 D.L.19 maggio 2020, n. 34, riguarda la possibilità di svolgere a distanza i colloqui in regime restrittivo e viene, pertanto, prorogato al 31 dicembre prossimo².

Quanto alle previsioni che riguardano direttamente l'attività giudiziaria dell'Ufficio e, in generale, quella giurisdizionale penale, rileviamo quanto segue.

3. Le indagini preliminari eseguibili da remoto.

Trova proroga al 31 dicembre 2021 l'**art.23, c.2** D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Non resta, pertanto, che ribadire quanto già annotato da ultimo nel provvedimento 8 aprile 2021:

“L'art. 23 amplia la possibilità di eseguire atti da remoto rispetto al precedente regime previsto dall'art. 83, comma 12 quater D.L.n.18/2020 (e dall'art.221 D.L. n.34/2020).

In particolare, non si condiziona più la possibilità di procedere da remoto al fatto che, se si procedesse in presenza, si metterebbero a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19, come invece stabiliva l'art.83, c.12 quater D.L. n.18/2020.

Pertanto:

- nel corso delle indagini il p.m. e la p.g. (ma non più anche il Giudice, come era previsto nell'art. 83 D.L. n.18/2020) possono avvalersi del collegamento da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione a) della persona sottoposta alle indagini; b) della persona offesa; c) del difensore, d) di consulenti, di esperti e di altre persone.

Si pone, però, un limite: il difensore dell'indagato potrà chiedere che si proceda in presenza, qualora l'atto richieda la sua presenza.

La norma, dunque, consente l'opposizione del difensore e impone l'esecuzione in presenza, laddove l'atto “richiede la sua presenza”, ossia la presenza del difensore.

Malgrado il verbo utilizzato, “richiedere”, evochi la previsione di una partecipazione obbligatoria del difensore, tuttavia appare preferibile un'interpretazione aderente alla ratio legis, nel senso di consentire l'opposizione del difensore per il compimento di tutti gli atti dell'indagine preliminare per i quali sia prevista la sua presenza, anche se soltanto facoltativa (ossia, la maggior parte, posto che al difensore si riconosce sempre la facoltà di intervenire, salvo nel caso del confronto per cui è previsto che sia obbligatoriamente presente).

L'opposizione del difensore, però, trova dei limiti qualora l'indagato sia in stato di custodia cautelare (in carcere o al domicilio), ovvero sia detenuto per altra causa o internato.

L'art.23, c.2 stabilisce che “la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4”.

A sua volta, il comma 4 prevede che “La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, è abrogato”.

L'espressa abrogazione dell'art.221, c.9 D.L. n.34/2020 significa che la partecipazione a distanza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate è obbligatoria e non più condizionata al consenso delle parti e trova applicazione anche quando si debba garantire il principio del contraddittorio, essendo prevista per le udienze.

atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

² Art. 221, c.10:

Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018

La ratio legis è chiara, trovando fondamento nella necessità di non dare occasioni di diffusione del contagio.

Ed essendo espressamente richiamata (art.23, c.2), questa regola trova applicazione anche nella fase delle indagini preliminari.

Del resto, se così non fosse, nella fase delle indagini basterebbe l'opposizione del difensore a far eseguire l'atto in presenza dell'indagato (in stato di custodia cautelare, detenuto, internato), mentre un'identica opposizione non sarebbe ammissibile in "qualsiasi udienza".

Appare, pertanto, fondato sostenere che si eseguiranno in presenza dell'indagato (e del difensore) gli atti che devono essere eseguiti con la presenza anche solo facoltativa del difensore, purchè l'assistito non sia sottoposto a custodia cautelare, o detenuto o internato.

Eguale si prospetta nel caso di cui all'art.360 c.p.p. (v.infra)

Come noto, nei casi di cui all'art.364 c.p.p. al difensore deve essere dato avviso almeno ventiquattr'ore prima del compimento dell'atto (mentre al diretto interessato l'avviso, salvo ragioni di urgenza, deve essergli notificato almeno tre giorni prima: artt.364 e 375 c.p.p.).

Tuttavia, per consentire al difensore di chiedere che l'atto si compia in presenza, appare opportuno che l'avviso di fissazione preveda un termine entro il quale il difensore possa esercitare questa facoltà e che può qui essere indicato in tre giorni dal momento di ricevimento dall'avviso, prorogabile a cinque a seconda dei casi.

Restano comunque salve le ragioni di assoluta urgenza di cui all'art.364, c.5 c.p.p. e, in queste evenienze, il difensore eserciterà la facoltà non appena ne avrà la possibilità.

In adempimento:

- in tutti i casi di cui all'art.364 c.p.p., quando si proceda a interrogatorio, a individuazione di persone o a confronto cui debba partecipare l'indagato (mentre l'ispezione non appare praticabile da remoto), il p.m. darà avviso al difensore che l'atto sarà eseguito da remoto, concedendogli un termine per opporsi come sopra indicato e chiederne l'esecuzione in presenza;

- se necessario, si procederà in via di urgenza, ai sensi del quinto comma dell'articolo e il difensore potrà opporsi, chiedendo si proceda in presenza, non appena ne avrà la possibilità;

- nel caso di indagato sottoposto a misura custodiale, ovvero detenuto (in espiazione di pena o per altra causa) o internato, troverà applicazione l'art.23, c.2, il quale prevede che l'atto sia eseguito da remoto a termini del comma 4, laddove possibile;

- ugualmente si procederà nel caso di cui all'art.360 c.p.p., essendo possibile predisporre un decreto di nomina e di conferimento d'incarico da remoto, dando un termine al difensore per l'opposizione ovvero per interloquire sul contenuto del quesito da porre all'ausiliario.

In questo caso, trattandosi di atti normalmente urgenti i termini per l'esercizio dell'opposizione potranno essere ridotti rispetto a quelli sopra indicati, posto che la norma prevede che l'avviso sia dato "senza ritardo". In caso di opposizione, il conferimento dell'incarico avverrà in presenza (ma l'indagato sottoposto a custodia cautelare, detenuto, internato parteciperà da remoto, se intenderà); nel caso il difensore si limiti a interloquire sul contenuto dell'oggetto dell'incarico, il p.m., accogliendo l'osservazione, integrerà il quesito posto all'ausiliario e procederà al conferimento del mandato da remoto;

- nei casi di cui agli artt.362, 359 c.p.p. si procederà, di norma, da remoto (obbligatoriamente se la persona da esaminare ex art.362 c.p.p. sia detenuta o internata).

Stessa facoltà di procedere da remoto, nei limiti indicati, è riconosciuta alla polizia giudiziaria, sia in caso di delega d'indagine sia in caso di attività d'iniziativa.

Parimenti per l'interrogatorio dell'indagato non sottoposto a misura custodiale, la p.g. darà avviso al difensore della facoltà di chiedere che l'atto si compia in presenza, nei termini già indicati.

Resta fermo che non potrà essere delegato alla p.g. l'interrogatorio dell'indagato sottoposto a misura custodiale nel procedimento; delegabile, invece, l'interrogatorio di indagato detenuto per altra causa, il quale dovrà avvenire da remoto, ove possibile e secondo il dettato dell'art.23, c.2.

Per l'audizione delle altre persone troveranno applicazione le regole testè richiamate.

Le forze di polizia territoriali sono già dotate di collegamenti da remoto (applicativo Microsoft Teams) e, pertanto, non esistono problematiche tali da non permettere di procedere con questa modalità agli atti istruttori delegati o d'iniziativa e che lo permettano e secondo le direttive già emesse con provvedimento del giorno 11 maggio 2020.

Altrettanto vale per le deleghe d'indagine conferite al personale delle Aliquote di p.g. in servizio presso questo Ufficio, essendosi provveduto a dotarlo dell'applicativo Microsoft Teams.

La procedura da seguire per gli atti da remoto ricalca quanto già previsto dall'art.12 quater D.L. 18/2020.

Art.23, c.2: "Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale."

In ogni caso, si dispone che l'atto istruttorio da remoto sarà sempre anche videoregistrato.

Resta la possibilità di procedere agli atti istruttori in presenza.

Di presenza, come già rilevato, si dovrà procedere agli interrogatori degli indagati non colpiti da misure custodiali, né detenuti, né internati, laddove sia avanza specifica richiesta da parte del difensore.

Invece, l'audizione in presenza della persona offesa ovvero di quella informata sui fatti o di ausiliari o altre persone, dovrà rappresentare un'ipotesi eccezionale, da adottare solo quando la scelta elettiva del remoto sia sconsigliabile per la particolare delicatezza dell'atto ovvero per la necessità di far consultare alla persona una pluralità di documenti o per altre, simili, evenienze che la rendano non utilmente praticabile per le finalità dell'indagine.

Resta fermo che qualora la persona da esaminare si trovi in stato custodiale o detenuta o internata, l'atto in presenza non potrà aver luogo. Qualora l'attività istruttoria si tenga in presenza, le ragioni di tutela dal rischio di contagio suggeriscono di svolgerle in ore pomeridiane, quando l'ufficio non è aperto all'utenza e ricorre, pertanto, un minore afflusso di persone.

L'atto sarà eseguito dal p.m. con l'adozione del distanziamento di sicurezza, ovvero di idonei paraventi e l'uso dei DPI. Egualmente si potranno delegare alla p.g. atti da esperire in presenza in ragione di particolari esigenze, da valutare caso per caso e con la necessaria prudenza, che non consentano di delegare l'atto con modalità da remoto; in questi casi il p.m., delegando l'incombente in presenza, disporrà che siano rispettate le distanze di sicurezza e che l'esaminando e gli ufficiali delegati procedano all'atto mediante l'adozione dei DPI. Nella scelta di quali indagini porre in essere prima di altre, troveranno applicazione i criteri di priorità ordinari assunti dall'Ufficio col provvedimento del 26 novembre 2019. In conclusione, le acquisizioni dichiarative nella fase delle indagini preliminari avverranno preferibilmente da remoto. Qualora sia prevista la partecipazione del difensore dell'indagato, in caso di sua opposizione l'atto avverrà in presenza. In ogni caso, la partecipazione all'atto degli indagati o delle altre persone in stato di custodia cautelare, o detenzione o internamento, avrà luogo da remoto. Da ultimo, l'art.24 del D.L. 9.11.2020 n.149 (ndr: ora 23 ter legge n.176/2020) non appare applicabile alla fase delle indagini preliminari, disponendo esclusivamente per "i giudizi penali". Pertanto, nel caso di impossibilità di procedere ad acquisire le dichiarazioni di persone informate, consulenti tecnici, indagati/imputati di reato connesso in quanto in quarantena o in isolamento fiduciario, il differimento dell'atto non comporterà la sospensione dei termini di custodia cautelare o di prescrizione".

4. Richieste di applicazione di misure cautelari.

Si ribadiscono e qui richiamano i criteri suggeriti da ultimo col provvedimento 8 aprile 2021 (in richiamo a quelli 11 maggio 2020, 1° luglio 2020, 30 ottobre 2020 e 10 novembre 2020), nuovamente raccomandando che la scelta della misura sia orientata tenendo conto delle considerazioni espresse dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella nota del 1° aprile 2020.

Nella gradualità della scelta delle misure da richiedere si vorrà preferire al carcere, ove possibile quanto alle esigenze di tutela della collettività e della vittima e ove praticabile, quella degli arresti domiciliari o nei luoghi di cui all'art.284 c.p.p.

Altrettanto adeguata alle attuali esigenze emergenziali la richiesta di obbligo di dimora e quella del divieto di avvicinamento.

Parimenti, da ponderare con particolare attenzione la richiesta di applicare la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., la cui esecuzione determina un incremento di contatti col personale della p.g., esponendolo ai conseguenziali rischi.

5. La disciplina del deposito telematico degli atti da parte dei difensori.

Anche l'art.24 D.L. 28.10.2020 n.137 (legge 18 dicembre 2020, n. 176) è prorogato al 31 dicembre 2021.

Come noto, il ricorso al deposito mediante il Portale del Processo Penale Telematico dal 5 febbraio 2021 è obbligatoriamente previsto a pena di inefficacia per:

- le memorie, i documenti, le richieste e le istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p;
- la nomina a difensore o la rinuncia o la revoca del mandato di cui all'art. 107 c.p.p;
- la denuncia di cui all'art. 333 c.p.p. e la relativa procura speciale
- la querela di cui all'art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale
- l'opposizione all'archiviazione di cui all'art. 410 c.p.p.

Il deposito è tempestivo quando sia eseguito entro le 24 ore del giorno di scadenza;

- in caso di guasti dell'applicativo *“il malfunzionamento del portale de processo penale telematico è attestato dal Direttore Generale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale”* (art.24, c.2 bis);

- in caso di guasti dell'applicativo *“fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico”*(art.24, c.2 ter).

Si tratta di ipotesi che questo Ufficio aveva già considerato adottando il provvedimento 30 novembre 2020, in linea con quanto poi legislativamente stabilito, *“...resta inteso che in caso di impossibilità di trasmettere gli atti indicati a causa di malfunzionamenti imputabili agli applicativi e che non possano risolversi in tempo utile a non ledere l'esercizio dei diritti di difesa che debbano essere fatti valere entro termini stabiliti, sarà inevitabile accettare il deposito cartaceo”*.

Resta da richiamare la disposizione della seconda parte dell'art.24, c.2 ter (introdotta dall'art.6 DL n.44/2021), per cui:

“L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali”.

Si tratta di previsione che non appare collegata a guasti dell'applicativo - a cui già provvede la prima parte dell'articolo in questione - e che deve intendersi applicabile a situazioni diverse e particolari, valutabili di volta in volta dall'Ufficio e a cui si dovrà provvedere con un decreto motivato.

Infine, per tutti gli altri atti del difensore, diversi da quelli elencati, è consentito il deposito con valore legale mediante l'invio con pec all'indirizzo pec dell'Ufficio dedicato a tal fine (art.24, c.4 legge n.176/2020).

6. Le udienze.

Il D.L. 23.7.2021 n.105 prevede importanti novità.

Resta efficace fino al 31.12.2021 la disposizione per cui, indipendentemente dal consenso, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate e arrestate, deve essere assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto (art.23, c.4 D.L. 28.10.2020 n.137).

Parimenti, il Giudice procederà da remoto all'interrogatorio di cui all'art.294 (art.23, c.2 D.L. citato).

Si ribadisce, pertanto, che, di regola, coloro che si trovino ristretti per qualunque causa (arrestati, fermati, in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, detenuti per altra causa, detenuti in espiazione di pena, internati) parteciperanno esclusivamente da remoto a qualunque tipo di udienza (convalide; incidenti probatori; udienze preliminari; giudizi abbreviati; udienze ex art.447 c.p.p.; udienze ex art.464 ter c.p.p., direttissime, dibattimenti, udienze avanti al tribunale del Riesame).

Non si è prevista, invece, la proroga del regime di cui all'art.23, commi 2 e 5 del D.L. n.137/2020 che, pertanto, dal 31 luglio scorso non hanno più efficacia.

Dunque, la facoltà di disporre l'udienza a porte chiuse resta nei limiti dell'art.472 c.p.p.

Soprattutto ha perso efficacia l'art.23, c.5 del D.L. citato:

“5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la

partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identita' della persona arrestata o fermata e' accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarli, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi acconsentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonche' alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale".

In sintesi, dal 1° agosto 2021 le udienze si celebrano in presenza delle parti e delle persone chiamate avanti al Giudice, con l'eccezione del collegamento da remoto per coloro che siano detenuti, internati, in stato di custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari), fermati o arrestati.

7. L'art. 23 ter legge n.176/2020 sospensione dei termini della prescrizione e della custodia cautelare: proroga di efficacia non prevista.

Da segnalare che non è stata prorogata al 31.12.2021 la previsione dell'art.23 ter, introdotto con legge n.176/2020. Era stabilito che "i giudizi penali" fossero sospesi per il tempo in cui l'udienza fosse rinviata a causa dell'assenza del testimone, del perito, del consulente tecnico, dell'imputato di reato connesso citati a comparire per essere esaminati e non comparsi a causa di quarantena obbligatoria o isolamento fiduciario. Si poneva limite di sessanta giorni alla sospensione, però valicabile per determinate ragioni.

Per lo stesso tempo per cui il giudizio era sospeso altrettanto sospeso era il decorso dei termini della prescrizione e delle misure cautelari custodiali di cui all'art.303 c.p.p.

La disposizione riguardava, pertanto, solo l'impossibilità di acquisire la prova dichiarativa per il comprovato legittimo impedimento dell'esaminando, consistente nell'obbligatoria quarantena o nell'isolamento fiduciario e non per altri casi.

Come già rilevato, la disposizione non si applicava alla fase delle indagini preliminari (tranne il caso di incidente probatorio).

Poiché l'art.7 D.L. n.105/2021 non l'elenca tra le previsioni prorogate fino al 31.12.2021, la disposizione ha perso efficacia dopo il 31.7.2021.

8. Ulteriori disposizioni del D.L. n.105/2020.

L'art.7 D.L.n.105/2021 proroga al 31.12.2021 l'efficacia di altre disposizioni in materia di processo penale che non riguardano direttamente l'attività di questo Ufficio e a cui, pertanto, si può fare breve cenno.

Si proroga l'**art.23 bis**, relativo al processo di **appello** ed estensibile al procedimento di **prevenzione**, ma solo limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 (le disposizioni relative alla procedura camerale, fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con contraddittorio preventivo e cartolare e alla tenuta della camera di consiglio per la deliberazione con le forme del collegamento da remoto, commi 1, 2, 3 e 4; le disposizioni che estendono la procedura camerale di appello alle impugnazioni cautelari e di prevenzione, comma 7).

Si proroga la possibilità prevista dall'**art.23, c.9** D.L.n.137/2020 di assumere la decisione da remoto nei casi di procedimenti collegiali camerali.

Parziali proroghe sono stabilite quanto al processo avanti la Corte di Cassazione in materia penale, posto che l'efficacia al 31.12.2021 è limitata all'art.23 del D.L. n.137/2020 al comma 8, ma solo ai periodi 1, 2, 3, 4 e 5 (disposizioni relative al cd. processo scritto in cassazione).

Disposizioni organizzative dell'attività giudiziaria.

9. L'organizzazione della struttura giudiziaria.

Restano in vigore le disposizioni assunte col provvedimento 8 aprile 2021:

“... allo stato, l'attività giudiziaria non subisce rimodulazioni quanto alla presenza dei Magistrati e allo svolgimento dei relativi servizi dei turni, restando inalterato il già disposto programma dei turni (ordinario, affari urgenti, specialistico).

Al di fuori di questi servizi e di quelli indifferibili (ad esempio udienze, atti urgenti da porre immediatamente in essere et similia) i Sostituti Procuratori sono comunque in servizio e continueranno ad essere impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato, dell'eventuale arretrato e di quello in arrivo, nonché nelle attività istruttorie seguenti alla ripresa dei termini dati per le indagini preliminari.

Parimenti, il Procuratore e il Procuratore aggiunto seguiranno i relativi compiti e servizi.

Resta ovviamente fermo che i Magistrati non impegnati nei servizi di turno ovvero in udienze, potranno sempre espletare fuori dell'ufficio e da remoto l'attività consistente nello studio degli atti e nella redazione di provvedimenti ed altrettanto potranno seguire dalla residenza e tramite gli applicativi informatici i corsi di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Nessun Magistrato è in condizioni di fragilità secondo la definizione dell'art.26, c.2 D.L. 17.3.2020 n.18, come modificato dal D.L. 14.8.2020 n.104 e, pertanto, non trova applicazione il disposto del comma 2 bis del medesimo art.26.

Restano in vigore le disposizioni relative alle misure di sicurezza da adottare per scongiurare ogni rischio di diffusione del contagio.

I Magistrati, pertanto, come tutti, al momento dell'ingresso dovranno essere muniti di DPI e sarà misurata la temperatura corporea mediante il termoscanner.

I DPI saranno sempre utilizzati quando si transiterà o si troverà a stare negli ambienti comuni e quando si avrà contatto con i colleghi, con il personale amministrativo, con la polizia giudiziaria e con l'utenza”

Le riunioni tra tutti i magistrati continueranno da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams ovvero in presenza, muniti di dpp e con distanziamento garantito.

9.1. Magistrati in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario; magistrato genitore di minore degli anni 14, convivente, per cui sia disposta la quarantena.

Allo stato, nessun magistrato si trova in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario.

Nel caso avvenisse, si accolgono le indicazioni di cui alle Linee Guida adottate dal CSM con delibera del 4.11.2020 nei seguenti termini:

“l'art. 87 del D.L.17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, equipara – per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ovvero per il personale del settore pubblico contrattualizzato, tra cui non rientrano i magistrati ordinari) – il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, al periodo di ricovero ospedaliero. Tale previsione è stata invero accompagnata, e succeduta, da norme che hanno progressivamente sempre più favorito il ricorso al lavoro agile, che oggi si configura come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, cit. In particolare, l'art. 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, il citato articolo 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1, prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile. Così, da ultimo, il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19.10.2020, all'art. 4 comma 2 ha stabilito che “nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile.

Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto. In ogni caso, si applica il comma 5, dell'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126". L'art. 8 del medesimo D.M., nello stabilire che le misure previste si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, aggiunge che "Le altre amministrazioni pubbliche, gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente decreto". L'evoluzione del quadro normativo rende evidente come le ultime disposizioni relative alle prestazioni lavorative nelle pubbliche amministrazioni siano ispirate alla necessità di garantire, in relazione alla durata e all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini ed alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza (cfr. art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 773). In tale contesto, ribadito che l'art. 87 cit. ed il successivo D.M. del 19.10.2020 non si applicano ai magistrati ordinari (che rientrano nel personale di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), deve evidenziarsi come anche la normativa che disciplina l'attività giudiziaria nel periodo emergenziale ne favorisca, sotto molti aspetti, lo svolgimento da remoto, consentendo, da ultimo, al giudice, entro certi limiti, di partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario. Tanto considerato, e rimarcata la preminente finalità di assicurare una maggiore continuità al servizio giustizia, diversamente destinato a soffrire, inevitabilmente, di plurime interruzioni nonostante la legislazione emergenziale da ultimo adottata non preveda né sospensioni né rinvii generalizzati, può affermarsi che il magistrato che si trovi in quarantena o in isolamento fiduciario a causa del COVID, e non si trovi in stato di malattia certificata, è da considerarsi in servizio. Come tale, egli sarà impegnato nello svolgimento di tutte le attività svolgibili da remoto secondo la legislazione vigente, ferma la necessaria tempestiva comunicazione al dirigente della condizione di quarantena o isolamento fiduciario al fine di consentire la pronta adozione delle misure organizzative eventualmente necessarie per il contenimento dell'emergenza sanitaria".

Queste indicazioni devono comunque e pur sempre essere commisurate all'attività tipica del Magistrato inquirente.

Pertanto, in caso di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, come già disposto:

- il Magistrato dovrà tempestivamente informare il Procuratore o il Procuratore Aggiunto;
- sarà considerato in servizio e potrà svolgere tutte le attività che potranno eseguirsi da remoto;
- avrà cura di indicare le attività già programmate da svolgere necessariamente in presenza e non differibili che debbano eseguirsi nel periodo di quarantena o isolamento fiduciario (ad esempio le udienze), per le quali sarà sostituito dal Magistrato di turno affari urgenti;
- sarà sostituito nel servizio di turno affari urgenti ricadente nel periodo in questione dal Magistrato che svolgerà lo stesso turno nel periodo immediatamente successivo
- al rientro in Ufficio svolgerà i turni affari urgenti cui erano destinati i Magistrati che lo sostituirono nei medesimi durante la quarantena o l'isolamento fiduciario, secondo tempistiche e sostituzioni da concordare con i medesimi;
- salvo la necessità di interventi in presenza immediati, non sarà sostituito in caso di turni ordinari o specialistici ricadenti nel periodo di quarantena o isolamento fiduciario; in caso di sostituzioni, si provvederà alla regola di compensazione sopra indicata per i turni affari urgenti.

Parimenti si dispone nel caso in cui il Magistrato sia genitore di un minore di anni quattordici, convivente, nei cui confronti sia stata disposta la quarantena dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno delle strutture indicate dalla norma.

9.2. Vice Procuratori Onorari.

Si richiama quanto già previsto col provvedimento 8.4.2021:

"Dovendo garantire la normale prosecuzione dell'attività ordinaria, i v.p.o. continueranno a svolgere i compiti loro attribuiti.

Quanto alle udienze, parteciperanno in presenza o da remoto a seconda che sia, o meno, prevista la presenza (v.infra).

Quanto all'attività di affiancamento, si richiamano integralmente le nuove disposizioni diramate in data 6.11.2020, le quali consentono di limitare la presenza in ufficio dei v.p.o., essendo prevista la lavorazione dei fascicoli da remoto, in particolare

essendosi previsto che i v.p.o. possano digitalizzare i fascicoli e, quindi, trasmettere da remoto e in formato pdf/word le minute dei provvedimenti al p.m.

Anche per i v.p.o. trovano applicazione le disposizioni di cautela date per l'ingresso e quelle per la successiva permanenza nei locali della Procura".

9.3. V.P.O. in tirocinio.

Quanto ai V.P.O. in tirocinio, si richiama quanto disposto nel provvedimento adottato il 9 aprile 2021.

Anche per i v.p.o. in tirocinio trovano applicazione le disposizioni di cautela date per l'ingresso e quelle per la successiva permanenza nei locali della Procura.

9.4. Tirocinanti ex art. 73 D.L.21 giugno 2013, n. 69.

Quanto ai tirocinanti ex art. 73 D.L.21 giugno 2013, n. 69, si richiama quanto previsto nel provvedimento 10.11.2020, tenendo conto che al momento nessun tirocinante svolge attualmente il tirocinio formativo.

Misure per contenere il rischio epidemiologico dall'esterno e per tutelare l'ambiente interno.

Quanto alle:

- misure organizzative per limitare l'afflusso dell'utenza.
- misure per limitare l'afflusso degli Avvocati, senza incidere sul diritto di difesa
- misure per l'afflusso del personale della polizia giudiziaria esterna
- misure di tutela di carattere generale,

si richiamano le disposizioni di cui all'ultimo provvedimento 8.4.2021 restando in vigore, ossia:

"1. Le misure organizzative per limitare l'afflusso dell'utenza.

Come anche riconosciuto dal CSM nell'elaborare le Linee Guida adottate nella delibera del 4 novembre 2020, i recenti interventi normativi (quali il D.L. 30 luglio 2020, n. 83; il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 che, tra altro, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021; il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 i cui artt.23 e 24 sono dedicati all'attività giudiziaria) sono ispirati dall'esigenza sia di contenere e ridurre le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia sia di assicurare la continuità del servizio giustizia.

Dunque, allo stato attuale e salvo nuovi interventi normativi, l'attività giudiziaria deve proseguire, come del resto già indicato nel provvedimento organizzativo del 14 ottobre scorso. Si deve, però, tenere conto che uno dei problemi da affrontare è rappresentato dalla capacità di contenere gli afflussi esterni per ridurre il più possibile il rischio di diffusione del contagio. L'Ufficio di Procura, infatti, non è dedicato esclusivamente ad accertare la rilevanza penale dei fatti portati all'attenzione, prestando pure dei servizi di altra natura, quali, ad esempio, quello relativo agli affari civili trattati e quello del rilascio dei certificati ai privati e alla pubblica amministrazione. Del resto, l'utenza privata che accede all'immobile sede della Procura e del Tribunale si divide in persone che sono convocate per partecipare alle udienze, in quelli che intendono assistere alle udienze pubbliche, in coloro che sono chiamati a partecipare alle attività istruttorie di questo Ufficio, in altri che hanno bisogno di usufruire degli ulteriori servizi offerti. Comunque sia, al momento si possono qui richiamare e ribadire tutte le disposizioni date con i precedenti provvedimenti del giorno 11 maggio 2020 (prot.n.1434/2020), del giorno 1° luglio 2020 (prot.n.1961/2020) e del 14 ottobre 2020 (prot.n.2915/2020).

Quanto agli utenti che si presenteranno per accedere agli uffici giudiziari per usufruire dei servizi o per partecipare a atti istruttori disposti da questa Procura si ribadisce che:

- dovranno esibire la relativa documentazione ovvero darne adeguata motivazione;
- dovranno essere muniti di protezioni alle vie respiratorie (mascherine) e detergersi le mani con le soluzioni disinfettanti poste all'ingresso;
- prima dell'accesso sarà misurata la temperatura corporea dall'apparato termoscanner, vietandosi l'ingresso in caso di superamento di 37.5°;

- dovranno rilasciare un'autocertificazione, utilizzando gli appositi moduli, dichiarando di non essere stati, o non essere a conoscenza di essere stati, in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19; di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID- 19; di non avere avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni: temperatura corporea oltre 37.5°; tosse secca; sensazione di fame d'aria (qualunque difficoltà respiratoria), associate ad anosmia e/o disgeusia ;
- il personale addetto alla vigilanza non consentirà l'accesso a chi non intenda rilasciare l'autocertificazione e a chiunque non sia munito di protezione delle vie respiratorie;
- a seconda dei servizi richiesti o degli adempimenti da eseguire, il personale addetto indicherà la via più breve da seguire per raggiungere gli uffici senza l'uso di ascensori, salvo necessità;
- dovranno procedere lungo il percorso segnalato per accedere e per uscire, in modo che sia evitata la convergenza delle persone in ingresso e in uscita e non saranno ammessi accompagnatori, se non per giustificato motivo.

Gli orari di apertura al pubblico degli uffici della Procura restano inalterati, soprattutto per evitare un maggior afflusso contemporaneo di utenza, più difficile da gestire. Del resto, per contenere l'afflusso dell'utenza è già previsto, fin dal provvedimento del 6 aprile 2020 anche pubblicato, come i precedenti e i successivi, sul sito web della Procura, che chiunque abbia necessità di usufruire di uno dei servizi al pubblico (Casellario Giudiziario, Ufficio Affari Civili; Ufficio comunicazioni ex art.335 c.p.p.) possa trasmettere le richieste tramite l'ufficio postale o telematicamente con pec o posta elettronica ordinaria ovvero prendere contatto telefonico, tramite gli indirizzi pubblicati sul sito, al fine di concordare con il personale addetto l'orario e il giorno per l'incombenza. Quanto alle denunce e alle querele, si è già invitata l'utenza a trasmettere questi atti tramite il servizio postale, ai termini di cui all'art.337 c.p.p., o a rivolgersi ai comandi di polizia giudiziaria territoriali.

Qualora la denuncia o la querela sia presentata oralmente al pubblico ministero, è già previsto che l'interessato prenda preventivo contatto, ricorrendo agli indirizzi pubblicati sul sito, tramite telefono o posta elettronica con la polizia giudiziaria in servizio presso la Procura, per prenotare un appuntamento, laddove possibile; in caso contrario, sarà ricevuto dall'ufficiale di p.g. di turno, il quale provvederà a redigere il verbale seguendo le già disposte misure di sicurezza.

Da tenere, infine, in conto per l'ulteriore limitazione dell'affluenza dell'utenza quanto disposto dall'art.23 D.L. 28 ottobre 2020 n.137, il quale ha riconosciuto la possibilità di svolgere da remoto gli atti dell'indagine preliminare, come tra breve sarà esaminato, così evitando che persone informate sui fatti, o da interrogare, o altri che siano chiamati a partecipare agli atti d'indagine, debbano personalmente accedere all'Ufficio (salve le eccezioni che saranno, tra breve, indicate).

1.1. Le misure per limitare l'afflusso degli Avvocati, senza incidere sul diritto di difesa.

Poiché gli Avvocati costituiscono la più parte dell'utenza che accede all'Ufficio, fin dal 24 febbraio 2020 si è avviata una costante, proficua interlocuzione con il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Cuneo e, poco dopo, anche con la Sezione di Cuneo della Camera Penale del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta, caratterizzata da plurimi incontri da "remoto", per condividere le misure poi adottate contro il rischio della diffusione dell'epidemia. Il risultato è consistito e ancora consiste nella assoluta e costante collaborazione di tutti gli Avvocati del Foro, di cui va dato atto. Ed infatti, per contenere l'afflusso negli uffici della Procura (ad esempio, per ritirare le copie degli atti, per interloquire con il pubblico ministero et similia), resta fermo l'accordo di ricorrere il più possibile alla posta telematica per gli opportuni accordi che evitino di accedere inutilmente. Si aggiunga che ormai dal 14 ottobre 2019, ossia da quando venne costituito l'apposito ufficio per le comunicazioni di cui all'art.335 c.p.p., il servizio è impostato anche telematicamente e gli Avvocati ricorrono anche alla posta elettronica per usufruirne. Da ultimo, gli artt.23 e 24 D.L. 28 ottobre 2020 n.137 hanno introdotto disposizioni idonee a contenere ulteriormente l'afflusso dei difensori, in particolare la previsione di cui all'art.24, con la quale si è stabilito il ricorso al portale dedicato per l'inoltro delle richieste, memorie e istanze di cui all'art.415 bis, c.3 c.p.p., nonché l'uso della pec per le altre istanze da trasmettere al p.m., come si avrà modo di esaminare tra breve rivolgendosi all'organizzazione dell'attività squisitamente giudiziaria...

Quanto all'accesso presso l'Archivio delle Intercettazioni si richiamano le disposizioni già date con il provvedimento che regola l'afflusso dell'utenza e le modalità (prot.n.2512/2020) comunicato anche all'avvocatura senza successivi rilievi.

Infine, anche gli Avvocati, al momento dell'accesso, dovranno adempiere le disposizioni di cui sopra, date per l'ingresso dell'utenza.

1.2. Misure per l'afflusso del personale della polizia giudiziaria esterna.

Si ribadiscono le disposizioni già date con provvedimenti 1° luglio 2020 e 14 ottobre 2020.

L'accesso della polizia giudiziaria è senza limitazioni, fermo restando, però, che si curerà di prendere preventivo contatto con l'inquirente, onde concordare l'incontro e che si ricorrerà alla posta elettronica mediante corrispondenze trasmesse alla casella di posta istituzionale del magistrato per le comunicazioni routinarie che non hanno la necessità della presenza.

In caso di necessari interlocuzioni di presenza, la polizia giudiziaria ridurrà all'essenziale il numero dei partecipanti.

Quanto alla comunicazione delle notizie di reato, la polizia giudiziaria da tempo opera attraverso il Portale NDR, trasmettendo anche i successivi seguiti...Nondimeno, essendo ancora necessario il deposito cartaceo degli atti, si conferma che tutte le comunicazioni delle notizie di reato e tutti gli altri atti in formato cartaceo saranno depositati mediante l'accesso di una sola unità di polizia giudiziaria all'Ufficio Ricezione Atti di questa Procura.

Quanto agli atti inerenti le intercettazioni, è già previsto che le richieste e tutti gli atti successivi siano trasmessi anche telematicamente, mentre al deposito cartaceo provvederà una sola unità.

Anche il personale di polizia giudiziaria, al momento dell'accesso, dovrà adempiere le disposizioni date per l'ingresso dell'utenza.

2. Le misure di tutela di carattere generale.

Resta in vigore il Protocollo sottoscritto il 2 aprile 2020 con il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati "Per la prevenzione della diffusione del covid-19 e per la gestione di eventuali episodi di contagio negli uffici giudiziari del circondario di Cuneo", il quale rappresenta un compendio delle misure organizzative predisposte a tutela di tutto il personale per ridurre all'indispensabile le occasioni di contagio. Con il Protocollo si disciplinano le procedure e regole di condotta a cui attenersi e, pertanto, ha vigore ed efficacia sino alla dichiarazione, da parte dell'Autorità nazionale o regionale, di cessazione dello stato di emergenza. Il Protocollo disciplina anche le condizioni a cui è subordinato il rientro al lavoro dopo un periodo di malattia o di congedo o di lavoro agile esterno.

In particolare, quali misure di tutela di carattere generale che restano ancora in vigore si prevede che:

- l'accesso a questo Ufficio, avverrà mediante preventiva misurazione a distanza della temperatura corporea con l'apparato termoscanner testè consegnato e autocertificazione ;
- chiunque accederà all'ufficio giudiziario dovrà essere munito di dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e rilasciare l'autocertificazione già indicata;
- tutti coloro che prestano servizio presso questo immobile, presso la sede distaccata e presso il C.I.T. dovranno utilizzare i DPI (le mascherine) al momento dell'accesso agli immobili;
- quando transitino o vengano a trovarsi negli spazi comuni;
- quando l'attività si svolga nel medesimo locale in comune con altri e sempre che non sia possibile rispettare il mantenimento della distanza di sicurezza;
- quando si debbano intrattenere rapporti con persone provenienti dall'esterno (utenza, avvocatura, forze dell'ordine e chiunque altro)".

Disposizioni sulla struttura organizzativa.

10. Struttura organizzativa dell'Ufficio: ridimensionamento del lavoro agile fino al 31 dicembre 2021.

Fin dalla metà del marzo 2020 si sono elaborati diversi progetti e dato avvio a forme di lavoro agile, in modo che, su una effettiva presenza di 32 unità amministrative, 20 erano state destinate a prestazioni in smart working e delle restanti 12 unità, 2 erano rimaste assenti per comprovate patologie che l'epidemia in atto poteva aggravare. Altrettanto si era disposto per il personale di polizia giudiziaria, il quale dedicava le giornate di lavoro agile allo studio dei fascicoli, alla predisposizione di minute di provvedimenti *et similia*.

Dapprima le giornate dedicate al lavoro agile erano di tre ogni settimana.

A seguito del positivo devolvere dell'emergenza sanitaria, si era stabilito di ridurre lo *smart working* a due giornate ogni settimana a far tempo dal 18 maggio 2020, per poi revocarlo lo *smart working* dal 29 giugno 2020.

Nondimeno, dopo la pausa estiva e a causa della constatata recrudescenza dell'emergenza epidemiologica si era nuovamente previsto il ricorso a forme di lavoro agile, di volta in volta prorogandolo, seguendo il dettame normativo.

A seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2021 di proroga dello stato di emergenza sanitaria e dell'art.1 D.L. 30.4.2021 n.56, con il quale si è modificato l'art.263, c.1 D.L. 10.5.2020, si è previsto che il ricorso al lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni prosegua fino al 31 dicembre 2021.

I giorni dedicati al lavoro agile e le modalità inerenti alle prestazioni sono quelli indicati nei relativi contratti e progetti, ma, a seconda dell'evolversi dell'emergenza sanitaria, le giornate dedicate al lavoro agile potranno revocarsi, ridursi ovvero aumentare variare, anche tenendo conto dell'esigenze dell'Ufficio e della prestazione da eseguire

Le prestazioni di lavoro agile si svolgono mediante le necessarie turnazioni per evitare di lasciare scoperti di personale i servizi in essere presso i locali della Procura ovvero di non farli gravare eccessivamente sulle unità presenti.

Nulla, al momento, viene rimodulato quanto ai servizi in presenza.

Nulla, al momento, si dispone per il personale di polizia giudiziaria, posto che le indagini preliminari e gli altri connessi adempimenti continuano, allo stato, con regolarità e posto che la maggior parte di questo personale dispone di sede distaccata che assicura ampi locali, mente le

poche unità dislocate negli uffici sede della Procura può contare su stanze che permettono ogni distanziamento di sicurezza.

In caso di aggravamento dell'emergenza epidemiologica l'Ufficio assicurerà i presidi essenziali per i servizi già a suo tempo individuati e come già disposto (cfr. provvedimenti 10, 23, 27 marzo 2020, 15 aprile 2020).

10.1. Misure a tutela del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

Quanto alle misure a tutela del personale amministrativo e di polizia giudiziaria, si ribadiscono quelle già adottate fin dal 12 febbraio 2020 e, via via, arricchite con provvedimenti successivi, ossia:

- lavarsi di frequenza le mani
- detergersi le mani con i prodotti disinfettanti distribuiti, ricorrere all'uso dei guanti e delle mascherine a disposizione
- mantenere le superfici di lavoro pulite, usando disinfettanti a base di cloro e alcool
- arieggiare spesso i locali
- evitare contatti ravvicinati con le persone, rispettando la distanza di sicurezza di 1,5 mt.
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- coprirsi bocca e naso se si starnutisca o si tossisca
- in caso di rientro in ufficio dopo assenze o prestazioni di lavoro agile e co-working, produrre l'autocertificazione sull'assenza di sintomi influenzali e di temperature corporee oltre i 37,5° negli ultimi 15 giorni e come da modulistica distribuita.

Cuneo, 10 settembre 2021.


Il Procuratore
Onelio Dodero

Si alleggi al Progetto Organizzativo per il triennio 2020/2022.

Si trasmetta ai Magistrati, al personale amministrativo, ai Responsabili delle Aliquote di p.g.

Si inserisca nel sito web.

Si comunichi:

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino

Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino

Al Consiglio Superiore della Magistratura – Settima Commissione

Al Presidente del Tribunale di Cuneo

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

Al Presidente della Sezione di Cuneo della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V. Chiusano".

Sommario

1. Il D.L. 23 luglio 2021 n.105: la proroga delle misure urgenti in materia civile e penale.....	2
2. Le disposizioni prorogate.....	2
3. Le indagini preliminari eseguibili da remoto.....	3
4. Richieste di applicazione di misure cautelari.....	5
5. La disciplina del deposito telematico degli atti da parte dei difensori.....	5
6. Le udienze.....	6
7. L'art. 23 ter legge n.176/2020 sospensione dei termini della prescrizione e della custodia cautelare: proroga di efficacia non prevista.....	7
8. Ulteriori disposizioni del D.L. n.105/2020.....	7
9. L'organizzazione della struttura giudiziaria.....	8
9.1. Magistrati in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario; magistrato genitore di minore degli anni 14, convivente, per cui sia disposta la quarantena.....	8
9.2. Vice Procuratori Onorari.....	9
9.3. V.P.O. in tirocinio.....	10
9.4. Tirocinanti ex art. 73 D.L.21 giugno 2013, n. 69.....	10
10. Struttura organizzativa dell'Ufficio: ridimensionamento del lavoro agile fino al 31 dicembre 2021.....	12
10.1. Misure a tutela del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.....	13